

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute

Amministrazioni concertanti: Ministero dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, Ministero del turismo, Ministero della cultura, Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie

Titolo: Decreto legislativo recante “*Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33*”.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

Il decreto legislativo in favore delle persone anziane è il risultato della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i due Ministeri proponenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della Salute, con i numerosi dicasteri concertanti: il Ministero dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo, della cultura, dell'economia e delle finanze, il Dipartimento per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie.

Il provvedimento normativo, composto da 42 articoli, dà attuazione agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33 del 2023, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fissati dalla Missione 5, del PNRR, inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti, e dalla Missione 6, relativa ai progetti di rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata e della telemedicina per i pazienti cronici, ed è dunque coerente con il programma di Governo.

Il decreto è rivolto a promuovere e tutelare la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo delle persone anziane, la prevenzione della fragilità. La disposizione, inoltre, mira a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante “*Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*”.

L'ambito normativo in cui il decreto legislativo opera è delineato dalle seguenti disposizioni:

- decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare, la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) - Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) - Investimento 1.7.2 (Centri di facilitazione digitale); la Missione 5 (Inclusione e coesione) - Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore); la Missione 6 (Salute) - Componente 1 (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) - Investimento 1.2 – (Casa come primo

luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina) – Subinvestimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici);

- legge 30 marzo 1971, n. 118, recante “*Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*”;
- legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante “*Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili*”;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, e, in particolare, l’articolo 16;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e, in particolare, l’articolo 101;
- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*” e, in particolare, l’articolo 19, comma 2;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*” e, in particolare, l’articolo 1;
- legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “*Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*”;
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” e, in particolare, l’articolo 12;
- decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” e, in particolare, l’articolo 5;
- decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;
- decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 27;
- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;
- legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”;
- decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “*Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*” e, in particolare, gli articoli 22, comma 1, 23, comma 2, e 24;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in particolare i commi 561 e 562 e il decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport del 27 ottobre 2021 che ha ripartito le risorse;
- legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “*Delega al Governo in materia di disabilità*”;
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 139 e commi da 159 a 170;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 792 e 793, lettera d);
- legge 23 marzo 2023, n. 33 recante “*Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*”;

- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 209;
- il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante “*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*”;
- decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante “*Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2021, recante “*Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, recante “*Individuazione dell'attività e della composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana*” e, in particolare, l'articolo 1;
- linee guida “*Integrated Care for Older People*” dell'Organizzazione mondiale della sanità, pubblicate nell'anno 2017;
- Piano di azione globale sulle risposte di salute pubblica alla demenza 2017-2025 – “*Global action plan on dementia*” dell'Organizzazione mondiale della sanità, pubblicato nell'anno 2017);
- Piano di azione sulla vecchiaia in salute 2021-2030 – “*Decade of Healthy Aging: Plan for Action 2021-2030*”, adottato con risoluzione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 2020;
- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021;
- Piano nazionale per la non autosufficienza, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022;
- comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 7 settembre 2022, sulla strategia europea per l'assistenza (COM (2022) 440 final);
- raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso ad un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili (2022/C 476/01);
- guida per lo sviluppo di programmi nazionali per città e comunità amichevoli per la vecchiaia - «*National programmes for age-friendly cities and communities. A guide*» dell'Organizzazione mondiale della sanità, pubblicata nell'anno 2023.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'intervento in commento impatta sulle leggi e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, dispone che “All'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Non vi sono impatti diretti sui regolamenti vigenti.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali. In particolare, la finalità perseguita rientra nell'ambito della competenza legislativa statale ed è coerente con gli obiettivi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, ed enti locali, dall'altra. In particolare, non risulta pregiudicata alcuna delle competenze in materia del turismo che l'articolo 117 Cost. riconosce alle Regioni.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione**

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Il provvedimento non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del decreto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

La disposizione normativa non si pone in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

La norma recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L'intervento effettuato introduce nuove definizioni normative. In particolare:

- a) persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;
- b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni;
- c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che, anche in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilità, di multimorbilità e di vulnerabilità sociale, le quali concorrono alla complessità dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari, ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- d) «specifico bisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente»: lo specifico bisogno assistenziale valutato e graduato, all'esito della valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo 27.

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

### **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel testo normativo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

### **4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

L'intervento non comporta l'abrogazione espressa o implicita di altri testi normativi.

### **5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

È stato verificato che le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

## **6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

## **7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Il decreto legislativo prevede, per la sua attuazione, l'adozione di decreti ministeriali. In particolare:

l'articolo 4, comma 3, dispone che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità, sentito il CIPA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le "Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio";

l'articolo 7, al comma 1, prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati livelli di servizio funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze di mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani;

l'articolo 8, comma 2, prevede che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura, il Ministro per le disabilità, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani, ognuno per la parte di propria competenza, sentito il CIPA, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono stabilite le modalità di attuazione delle iniziative individuate al comma 1 dell'articolo in commento;

l'articolo 9, comma 2, prevede che le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

l'articolo 12, comma 3, dispone che con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentito il CIPA, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle iniziative e dei progetti di cui al comma 1 della disposizione;

l'articolo 13, comma 5, dispone che con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità che rendono possibile la donazione, l'utilizzazione e la distribuzione gratuita di medicinali veterinari per animali d'affezione non utilizzati a enti del terzo settore, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali veterinari da conservare in frigorifero a temperature controllate nonché dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali contenenti sostanze antimicrobiche;

l'articolo 16, comma 2, dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di approvazione delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 1, sono individuati gli standard edilizi e costruttivi che le regioni e i comuni

sono tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative progettuali di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo in esame. Con il medesimo decreto sono previsti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali veterinari ricevuti e distribuiti;

l'articolo 18, comma 2, dispone che entro il termine di cui al comma 1 della disposizione, in caso di esito positivo dell'attività di monitoraggio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro i successivi novanta giorni, sono determinate le modalità per la messa a regime dei progetti sperimentali di cui all'articolo 17, comma 2;

l'articolo 23, comma 1, dispone che Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema di monitoraggio e i relativi criteri nonché gli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell'erogazione dei LEPS e degli obiettivi di servizio, nonché interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, in coerenza a quanto indicato nella legge delega n. 33 del 2023, articolo 4, comma 2 lettera e). La norma, al comma 2, prevede che con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità attuative per la messa a disposizione di sistemi informativi e gestionali allo scopo di agevolare le attività di presa in carico e di trasmissione obbligatoria alle banche dati del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, delle informazioni concernenti le ulteriori prestazioni e i servizi erogati a livello locale ai soggetti destinatari dei servizi e delle prestazioni di cui al presente decreto, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme attuative dell'articolo 5 della legge n. 33 del 2023, nonché della progressiva attuazione dei LEPS, per garantire l'effettiva erogazione ai cittadini aventi diritto;

l'articolo 24, comma 5, dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ad adottare entro centoventi giorni e aggiornare periodicamente, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 234 del 2021, linee guida finalizzate al miglioramento delle capacità gestionali degli ATS e all'attuazione dei LEPS nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 27, comma 7, dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della componente tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, sentito l'INPS e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM, lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del sistema nazionale di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, informatizzato e scientificamente validato per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI di cui al comma 12, nonché le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità di attuazione della legge n. 227 del 2021;

l'articolo 28, comma 5, prevede con decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di condivisione delle banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di accertamento e valutazione di base, nonché la raccolta dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conclusione del procedimento stesso. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di raccolta dei dati per la predisposizione di una apposita relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

L'articolo 31, comma 7, prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento, secondo principi di semplificazione dei procedimenti e di sussidiarietà delle relative competenze normative ed amministrative, di criteri condivisi ed omogenei al livello nazionale per l'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario di cui al comma 2, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992;

L'articolo 34, comma 3, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominata una commissione tecnico-scientifica per l'individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 settembre 2016. La medesima disposizione, al comma 4, dispone che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, da espletarsi entro il 31 dicembre 2024;

L'articolo 36, comma 6, dispone che qualora dal monitoraggio dell'INPS sulla prestazione universale emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvederà a rideterminare l'importo mensile della quota integrativa di cui alla lettera b) del comma 2;

L'articolo 38, comma 1, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per la definizione di modalità omogenee per l'attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell'ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati all'acquisizione della predetta qualificazione professionale.

I termini stabiliti per l'adozione dei decreti sopra indicati appaiono congruenti con la complessità delle procedure necessarie per loro adozione.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso di questo Ministero, unitamente ai dati statistici elaborati dall'ISTAT.